



STATUTO

Associazione Culturale "Vicchio 2029"

(di seguito anche "Vicchio 2029")

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione culturale denominata "Vicchio 2029", con sede legale in Via Frazione Mirandola 1/d, Vicchio (FI).

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro.

L'associazione potrà istituire sedi operative o sezioni anche in altre località, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Finalità e scopi

L'associazione nasce da un gruppo di ragazzi che compiranno 18 anni nel 2029 e che fin da ora desiderano impegnarsi attivamente nello sviluppo culturale e sociale del proprio paese.

Scopo dell'associazione è promuovere la partecipazione giovanile, la cittadinanza attiva, la cultura, l'inclusione e il senso di comunità.

Art. 3 – Attività

Per il perseguimento dei propri fini, l'associazione potrà:

- organizzare eventi, manifestazioni, incontri pubblici e attività culturali di interesse per il territorio;
- collaborare con enti pubblici e privati, altre associazioni e scuole;
- promuovere attività educative, sociali, artistiche e ricreative;
- svolgere, in via secondaria e marginale, attività commerciali e produttive connesse agli scopi istituzionali, i cui proventi saranno interamente destinati al sostegno delle attività associative.

Art. 4 – Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 – Soci

Possono aderire all'associazione:

- tutti i cittadini italiani;
- i cittadini stranieri residenti in Italia;
- persone di qualunque età.

L'adesione comporta l'accettazione dello statuto e delle finalità dell'associazione.

L'assemblea dei soci potrà deliberare modalità di ammissione più dettagliate attraverso un apposito regolamento interno.

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie comunicate per iscritto;
- mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o comportamenti contrari agli scopi dell'associazione.

Art. 6 – Quota associativa

La quota associativa annuale è fissata in € 5,00.

La quota potrà essere modificata con delibera dell'assemblea dei soci.

Essa non è rimborsabile né cedibile e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alle attività dell'associazione;
- votare in assemblea (i soci minorenni hanno diritto di parola ma non di voto, salvo quanto previsto dall'art. 10);
- eleggere gli organi sociali se maggiorenni.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto e i regolamenti interni;
- contribuire al buon andamento dell'associazione;
- versare la quota associativa annuale.

Art. 8 – Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;

Manica Viti
Francesco Perotti



- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- 3 rappresentanti dei giovani.

Il Consiglio Direttivo dura in carica **3 anni**, è rieleggibile e i suoi membri svolgono le funzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate.

Si riunisce almeno 2 volte l'anno o su richiesta del Presidente o della maggioranza dei componenti.

Art. 10 – Rappresentanti dei giovani

Partecipano al Consiglio Direttivo 3 giovani rappresentanti, anche se minorenni, scelti tra i soci con età inferiore ai 18 anni.

Tali rappresentanti:

- hanno diritto di parola e di voto su tutte le decisioni del Consiglio Direttivo;
- sono parte integrante dell'organo direttivo.

Le decisioni del Consiglio Direttivo non possono essere adottate senza il consenso dei rappresentanti dei giovani.

Questa previsione riflette la missione fondamentale dell'associazione: coinvolgere i giovani destinati a diventare elettori consapevoli nel 2029, rafforzando la loro partecipazione e responsabilità civica.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.

Ha poteri di ordinaria amministrazione e può compiere atti di straordinaria amministrazione previo consenso del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13 – Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, gestisce la corrispondenza e custodisce l'archivio dell'associazione.

Art. 14 – Tesoriere

Il Tesoriere gestisce le finanze, tiene la contabilità e cura la gestione economica dell'associazione.

Art. 15 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci e si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (31 dicembre).

Delibera su:

- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- elezione del Consiglio Direttivo;
- modifiche statutarie;
- scioglimento dell'associazione.

Art. 16 – Patrimonio e risorse economiche

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi di enti pubblici o privati;
- donazioni e lasciti;
- entrate derivanti da attività marginali e secondarie consentite dalla legge.

Articolo 17 – Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

[Signature]
Molice Vllpi

[Signature]
Francesco Beretta

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'associazione.
4. Copia del bilancio consuntivo deve essere messa a disposizione dei soci almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea di approvazione.
5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione o riserve ai soci, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 18 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea designerà uno o più liquidatori e il patrimonio residuo sarà devoluto ad enti o associazioni con finalità analoghe o a fini di utilità sociale.

Art. 19 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e della normativa vigente in materia di associazioni.

Vicchio, 19/08/2025

Per approvazione dell'assemblea costituente.

I Soci Fondatori:

Raffaele Lecca

Monica Virgoli

Francesco Perrotta

Silvia Marsili



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE BORGO SAN LORENZO

ATTO REGISTRATO IL 11/08/2025 AL

N. 216 ESATTI EURO

SEUE 3

IL FUNZIONARIO

Andrea Santi

Santi